



Riunione del 3 Aprile 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 46**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente f.f.
- Avv. Claudio Zander	- Componente
- Avv. Antonio Amato	- Componente -Relatore

36.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **F.C. Volley ASD in persona del Presidente p.t.**
- **Michelazzo Massimo n.q. di Presidente p.t.**
- **Giulia Zangrando - atleta**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **MICHELAZZO Massimo:** *"nella qualità di Presidente del sodalizio F.C. Volley ASD, per aver, in violazione degli artt. 16 e 18 Statuto Fipav, 19, 21, 24 e 28 RAT Fipav e 55 R.G., nonché della guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore eseguito in data 05/09/2012 mediante la procedura on line, il prestito dell'atleta Giulia Zangrando dalla Union Volley alla FC Volley ASD per la stagione sportiva 2012-2013 senza aver raccolto la firma della medesima atleta nel relativo modulo L così come prescritto dalla normativa vigente in materia;"*
- **FC Volley ASD:** *"in persona del Presidente pro tempore, per aver, in violazione degli artt. 16 e 18 Statuto Fipav, 19, 21, 24 e 28 RAT Fipav e 55 R.G., nonché della guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore eseguito in data 05/09/2012 mediante la procedura on line, il prestito dell'atleta Giulia Zangrando dalla Union Volley alla FC Volley ASD per la stagione sportiva 2012-2013 senza aver raccolto la firma della medesima atleta nel relativo modulo L così come prescritto dalla normativa vigente in materia;"*



- **ZANGRANDO Giulia:** per aver in violazione degli artt. 10 e 10 bis e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24 e 28 RAT Fipav, Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché della Guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore, partecipato con la società F.C. Volley Asd nella manifestazione della Coppa Veneto nelle gare ufficiali disputate il 15.09.12 e 22.09.12 nonostante fosse consapevole della irregolarità della propria posizione tesserativa nella stagione sportiva 2012-2013 con la predetta società non avendo mai sottoscritto il modulo L relativo alla regolarità del prestito inoltrato in data 05.09.12 dalla FC Volley Asd mediante la procedura on line così come prescritto dalla normativa vigente in materia.”

La CGN deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 3 Aprile 2013, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle memoria difensive inoltrate dagli incolpati:

OSSERVA

La fattispecie all’esame trae origine dalla comunicazione del 04/12/2012 inviata alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l’atleta Zangrando Giulia, aveva fatto pervenire una comunicazione a mezzo della quale richiedeva la revoca dell’omologa tesseramento e l’annullamento del prestito già effettuato dalla società Union Volley alla società FC Volley ASD, allorché veniva affermato che la medesima atleta non aveva mai sottoscritto un modulo di prestito dalla società di appartenenza alla Società FC Volley ASD.

L’Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 05/09/2012, il prestito on line della suddetta atleta, revocava l’omologa del prestito perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.



La Procura Federale, oltre a considerare provata *per tabulas* la irregolarità del tesseramento effettuato dal sodalizio cessionario, sulla base della documentazione in atti, riteneva di estendere la responsabilità disciplinare anche nei confronti dell'atleta Zangrando, sostenendo che la stessa, pur essendo consapevole di non aver mai sottoscritto il modulo L e quindi della irregolarità del tesseramento, avesse comunque partecipato con il sodalizio FC Volley ASD a due gare ufficiali della manifestazione Fipav denominata Coppa Veneto, così contravvenendo ai principi di lealtà e probità sportiva e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Ciò posto, questa Commissione ritiene in merito ai fatti oggetto del presente procedimento, di dover separare la disamina delle posizioni relative al sodalizio FC Volley ASD e del suo Presidente da una parte con quella dell'atleta Zangrando dall'altra, in ragione dei diversi profili di colpevolezza che emergono da una attenta lettura degli atti.

In merito alla dedotta responsabilità del sodalizio FC Volley ASD e del suo Presidente, si ritiene che gli elementi di colpevolezza forniti a carico degli incolpati siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, le deduzioni e difese svolte dagli incolpati non si ritengono condivisibili considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento e del comportamento del sodalizio da ritenersi collaborativo, con ciò giustificandosi una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

Venendo ora all'esame della posizione relativa all'atleta Zangrando Giulia, la Commissione ritiene che le argomentazioni difensive contenute nella memoria difensiva depositata non siano idonee a superare integralmente quelle svolte dalla Procura Federale.



Invero, pur confermandosi in questa sede, sulla base della normativa vigente, che l'onere di verifica e controllo della sottoscrizione degli atleti sui relativi moduli di tesseramento o trasferimento, sia riservato ai sodalizi e per essi ai loro Presidenti e/o Dirigenti, si ritiene che nel caso in esame, l'atleta abbia comunque utilizzato consapevolmente la irregolarità del trasferimento in prestito, al solo fine di poter successivamente richiedere l'annullamento del prestito. Infatti, come emerge chiaramente dalla missiva del 07/11/2012, a firma dell'atleta, la richiesta di annullamento del prestito, nella sostanza, doveva ricondursi esclusivamente a problematiche afferenti la sfera personale dell'atleta, che per motivi logistici e di salute si dichiarava impossibilitata a svolgere gli allenamenti con la società FC Volley Asd.

Con ciò ritenendosi violate le norme di cui ai principi di lealtà e probità sportiva e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

La giovane età dell'atleta ed il comportamento collaborativo tenuto dalla stessa con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento, giustificano, sulla base della costante giurisprudenza di questa Commissione, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 del Sig. Michelazzo Massimo ed a carico del sodalizio FC Volley ASD, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Delibera, altresì, di infliggere a carico dell'atleta Giulia Zangrando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni sette.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 18 Aprile 2013